



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE I PENALE - MISURE DI PREVENZIONE

Il Tribunale di Palermo, composto dai signori magistrati:

dott. Luigi Petrucci	Presidente;
dott. Giovanni Francolini	Giudice rel.;
dott. Vincenzo Liotta	Giudice;

riunito in camera di consiglio per decidere sulla proposta del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, di aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, applicata da questo Tribunale, per la durata di anni due, con decreto reso in data 2 luglio 2013 a:

- **TIZIO**, nato a _____, difeso di fiducia dall'Avv. _____ del Foro di _____;

letti gli atti del procedimento e sentite le conclusioni del Pubblico Ministero e della difesa, sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza camerale del 28 marzo 2017, ha pronunciato il seguente

DECRETO

I.

Con la proposta sopra meglio specificata il Pubblico Ministero ha chiesto l'aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata da questo Tribunale, per la durata di anni due, a TIZIO Salvatore.

In proposito occorre premettere come l'art. 11, comma 2, D. Lgs. 159/2011 consenta la modifica *in peius* del provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione "*quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura*". Infatti, "*nel procedimento di prevenzione, la preclusione derivante dal giudicato opera sempre rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità qualificata ove sopravvengano nuovi elementi indiziari, non precedentemente noti, che comportino una valutazione di maggior gravità della pericolosità stessa e un giudizio di inadeguatezza delle*

misure in precedenza adottate. In tali casi, conseguentemente, può darsi luogo a un aggravamento delle misure e, occorrendo, all'eventuale irrogazione di altre di tipo diverso" (Cass., S.U., 17 luglio 1996, n. 18; conf. *Id.*, sez. I, 27 febbraio 1999, n. 4689). Dunque, come chiarito dalla Suprema Corte, *"la misura di prevenzione personale in corso di esecuzione, ovvero quella mai eseguita o non completamente eseguita per una causa di sospensione, può essere aggravata o accompagnata dall'applicazione di una misura di altro tipo sulla base di fatti sopravvenuti o non valutati in precedenza che siano indicativi di una maggiore pericolosità, purché non venga superato il periodo massimo di durata fissato in cinque anni dall'art. 8 del D.Lgs. n. 159 del 2011"* (Cass., I, 9 luglio 2014, n. 40652, Rv. 260478).

Occorre poi ricordare come, nel compiere tale valutazione, il giudice della prevenzione debba aver riguardo al medesimo *standard* probatorio previsto per l'applicazione della misura e considerare gli elementi di natura prettamente fattuale sulla base dei quali il proposto può iscriversi in una delle categorie di pericolosità previste dall'art. 4 D. Lgs. 159/2011 (il quale rimanda pure al precedente art. 1), che siano atti a costituire un "indice rivelatore" della possibilità che egli possa compiere in futuro "future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico" (cfr. Cass., I, 24 marzo 2015, n. 31209, Rv. 264320; cfr. pure *Id.*, I, 11 febbraio 2014, n. 23641, Rv. 260104, su cui si tornerà *infra, sub III.*). Quanto poi all'accertamento delle violazioni degli obblighi inerenti alla misura, va ricordato che, conformemente a quanto sostenuto dalla dottrina, la Suprema Corte – seppur con riferimento alla confisca della cauzione imposta al sorvegliato, ma con argomentazioni valide anche in questa sede – ha chiarito come non vi sia la necessità di attendere una apposita pronuncia giudiziaria in ordine al reato eventualmente ravvisabile nella violazione medesima, ben potendo lo stesso Tribunale che ha imposto la misura la svolgere un accertamento *incidenter tantum* (Cass., IV, 11 gennaio 1990, Sacco; *Id.*, I, 8 luglio 2011, n. 30519, Rv. 251030).

II.

Ciò premesso, alla luce degli elementi in atti, risulta che, successivamente al decreto applicativo sopra richiamato e segnatamente durante la sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, il proposto:

1. ha riportato condanna irrevocabile per la violazione degli obblighi inerenti alla stessa misura (art. 75, comma 2, D. Lgs. 159/2011), commessa il 6 aprile 2015 (tanto da essere detenuto per tale condotta dal giorno 7 aprile 2015 al giorno 8 aprile 2016; cfr. certificato penale);
2. ancora, nonostante prima di tale ultimo fatto fosse stato rimesso in libertà il 19 giugno 2014, pendono a suo carico procedimenti penali per il medesimo titolo di reato commesso il 12 luglio 2014, ossia pochissimo tempo dopo la sua

scarcerazione (fatto questo per cui ha riportato condanna) nonché commesso i giorni 1 e 2 ottobre 2014 (fatti per i quali è stato rinviato a giudizio);

3. infine, è stato denunciato per un furto commesso il 3 ottobre 2016 (come si evince dalla comunicazione della notizia di reato in data 5 ottobre 2016 e dalle annotazioni di polizia giudiziaria ad essa allegate, il TIZIO è stato riconosciuto dagli operanti quale autore dell'impossessamento di due pompe idrauliche e uno scambiatore di calore nonché di bobine di rame, rinvenute all'interno della vettura della moglie del proposto, nella quale vi erano pure la carta di identità del proposto e la copia di un decreto del Tribunale di Sorveglianza di Palermo emesso nei suoi confronti) e per aver ulteriormente violato la misura di prevenzione a lui applicata il giorno 17 ottobre 2016 (essendo stato colto sulla pubblica via in orario nel quale avrebbe già dovuto essere nella propria abitazione; cfr. comunicazione della notizia di reato del 18 ottobre 2016 e atti allegati).

Pare evidente, allora, che il TIZIO ha violato le prescrizioni a lui imposte, non solo nell'occasione in cui ha riportato condanna irrevocabile ma anche in quella sopra menzionata al punto 3, deponendo con chiarezza in tal senso gli atti di polizia giudiziaria richiamati; e che – sempre come si trae in maniera univoca dagli atti di polizia giudiziaria indicati *sub* 3 – si è reso responsabile di un delitto contro il patrimonio, così palesando ulteriormente la propria pericolosità, nonostante la sottoposizione a misura di prevenzione e i periodi di detenzione patiti, anche di recente.

Alla luce di tali specifiche condotte antisociali, come richiesto dal Pubblico Ministero, deve allora prolungarsi di un anno la durata della misura di prevenzione personale, periodo che deve stimarsi senz'altro equo in relazione alla pluralità delle accertate violazioni e alla gravità del delitto da ultimo attribuito al prevenuto, fermo quanto si specificherà al punto III. sulle prescrizioni imposte a quest'ultimo.

Diviene, allora, superfluo immorare sul fatto che – come esposto – a carico del TIZIO pendono ulteriori procedimenti penali per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, cit., il cui oggetto (ossia il fatto ascritto al prevenuto) non si conosce sulla scorta degli elementi in atti.

Alla luce della violazione accertata con autorità di giudicato e di quelle qui ritenute in ragione degli atti di polizia giudiziaria sottoposti al vaglio del Tribunale, si impone, altresì, la confisca della cauzione di Euro 250,00 imposta al TIZIO con il decreto reso da questo Tribunale in data 2 luglio 2013. Non vi è luogo a imporre nuova cauzione, non essendo stata avanzata istanza in tal senso da parte del Pubblico Ministero (cfr. art. 32 D. Lgs. 159/2011).

III.

In senso contrario alle anzidette statuizioni non depone, ad avviso del Collegio, la recente pronuncia con la quale la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. Corte E.D.U., Grande Camera, sent. 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia) – per quel che qui rileva¹ – ha ritenuto in contrasto con l'art. 2 del Protocollo n. 4 addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito Carta E.D.U.) la disciplina in materia di misure di prevenzione personali (in particolare quella posta dagli artt. 1, 3 e 5 L. 1423/1956) in quanto determina un'interferenza non prevedibile con la libertà di circolazione a cagione della sua formulazione in termini vaghi ed eccessivamente ampi:

- sia sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti destinatari delle misure medesime;
- sia per quel che inerisce alle prescrizioni che possono essere imposte, e segnatamente quelle “di vivere onestamente, di rispettare le leggi”, “di non dare ragione di sospetti”, “di non partecipare a pubbliche riunioni” (cfr. art. 5, comma 2, L. 1423 cit.).

Invero, non vi è dubbio:

- che “il carattere sub-costituzionale” della Carta E.D.U. “impon[ga] un raffronto tra le regole da essa ricavate e la Costituzione” e che la risoluzione “[del]l'eventuale dubbio di costituzionalità da ciò derivato” debba venire rimesso nel nostro ordinamento alla Corte Costituzionale (così, per tutte Corte Cost., sent. n. 49/2015, che rimanda alle note sentenze della medesima Consulta n. 349 e n. 348 del 2007 e n. 311 del 2009);
- e che il Giudice nazionale abbia il dovere di interpretare il diritto interno in senso conforme alla Carta E.D.U., assegnando “alla disposizione interna un significato quanto più aderente” alle previsioni convenzionali secondo la dimensione ermeneutica di esse che la Corte E.D.U. “adotta in modo costante e consolidato”, fermo il “prioritario compito di adottare una lettura costituzionalmente conforme” e che il significato così attribuito al precetto interno “non si riveli del tutto eccentrico rispetto alla lettera della legge” (Corte cost., sent. 49/2015 cit., che *in parte qua* rimanda nuovamente alle proprie sentenze nn. 349 e 348/2007 e nn. 219/2008, 239/2009, 1/2013).

Tuttavia, il Giudice delle leggi ha rimarcato e ribadito:

¹ Non ha qui rilevanza il detto arresto nella parte in cui ha ravvisato, nel caso sottoposto al suo giudizio, una violazione dell'art. 6, comma 1, della Carta E.D.U. in ragione della mancata celebrazione di una pubblica udienza innanzi al Giudice domestico nei gradi di merito; com'è noto, la disciplina oggi posta dal D. Lgs. 159/2011 (cfr. art. 7, comma 1) – e, per vero, anche quella anteriore, dopo la sentenza n. 93/2010 della Corte costituzionale – consentono la celebrazione della pubblica udienza ove l'interessato ne faccia richiesta.

- che “ancorché tenda ad assumere un valore generale e di principio, la sentenza pronunciata dalla Corte di Strasburgo [...] resta pur sempre legata alla concretezza della situazione che l'ha originata” (Corte Cost. n. 236/2011, anch'essa richiamata da *Id.* 49/2015);

- che “alla Corte di Strasburgo compete di pronunciare la «parola ultima» (sentenza n. 349 del 2007) in ordine a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, secondo quanto le parti contraenti hanno stabilito in forza dell'art. 32 della CEDU”, così svolgendo “una «funzione interpretativa eminente» (sentenza n. 348 del 2007), con la quale si assicura che, all'esito di un confronto ermeneutico, tale da coinvolgere nel modo più ampio possibile la comunità degli interpreti, sia ricavata dalla disposizione convenzionale una norma idonea a garantire la certezza del diritto e l'uniformità presso gli Stati aderenti di un livello minimo di tutela dei diritti dell'uomo” (Corte Cost. n. 49/2015 cit.);

- nondimeno “sarebbe errato, e persino in contrasto con queste premesse, ritenere che la CEDU abbia reso gli operatori giuridici nazionali, e in primo luogo i giudici comuni, passivi ricettori di un comando esegetico impartito altrove nelle forme della pronuncia giurisdizionale, quali che siano le condizioni che lo hanno determinato” (ivi)²;

- con la conseguenza che – salvo il caso in cui il Giudice comune sia chiamato a pronunciarsi nella medesima fattispecie concreta in cui è stata resa la decisione resa dalla Corte E.D.U.³ – “resta fermo che «l'applicazione e l'interpretazione del sistema di norme è attribuito [...] in prima battuta ai giudici degli Stati membri» (sentenza n. 349 del 2007)”.

Nello svolgimento di tale ultima attività ermeneutica le Corti interne non possono certo “ignorare l'interpretazione della Corte EDU”, purché “essa si sia consolidata in una certa direzione”; ed anzi, “il giudice comune è tenuto ad uniformarsi alla «giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente» (sentenze n. 236

² La pronuncia in discorso, significativamente, tanto soggiunge: “il giudice nazionale non può spogliarsi della funzione che gli è assegnata dall'art. 101, secondo comma, Cost., con il quale si «esprime l'esigenza che il giudice non riceva se non dalla legge l'indicazione delle regole da applicare nel giudizio, e che nessun'altra autorità possa quindi dare al giudice ordini o suggerimenti circa il modo di giudicare in concreto» (sentenza n. 40 del 1964; in seguito, sentenza n. 234 del 1976), e ciò vale anche per le norme della CEDU, che hanno ricevuto ingresso nell'ordinamento giuridico interno grazie a una legge ordinaria di adattamento”.

³ In tale caso “certamente, il giudice comune non potrà negare di dar corso alla decisione promanante dalla Corte di Strasburgo che abbia definito la causa di cui tale giudice torna ad occuparsi, quando necessario, perché cessino, doverosamente, gli effetti lesivi della violazione accertata (sentenza n. 210 del 2013)”; poiché “in tale ipotesi «la pronunzia giudiziaria si mantiene sotto l'imperio della legge anche se questa dispone che il giudice formi il suo convincimento avendo riguardo a ciò che ha deciso altra sentenza emessa nella stessa causa» (sentenza n. 50 del 1970)” (ivi).

del 2011 e n. 311 del 2009), «in modo da rispettare la sostanza di quella giurisprudenza» (sentenza n. 311 del 2009; nello stesso senso, sentenza n. 303 del 2011), fermo il margine di apprezzamento che compete allo Stato membro (sentenze n. 15 del 2012 e n. 317 del 2009)” (ivi). In altri termini, “è [...] solo un «diritto consolidato», generato dalla giurisprudenza europea, che il giudice interno è tenuto a porre a fondamento del proprio processo interpretativo, mentre nessun obbligo esiste in tal senso, a fronte di pronunce che non siano espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo” (ivi)⁴.

Ne discende che:

- se non è “di immediata evidenza” che “una certa interpretazione delle disposizioni della CEDU abbia maturato a Strasburgo un adeguato consolidamento, specie a fronte di pronunce destinate a risolvere casi del tutto peculiari”, “non vi è alcuna ragione che obblighi il giudice comune a condividere la linea interpretativa adottata dalla Corte EDU per decidere una peculiare controversia, sempre che non si tratti di una «sentenza pilota» in senso stretto” (ivi)⁵;

⁴ La pronuncia in discorso rimarca, infatti, che “tale asserzione non solo si accorda con i principi costituzionali, aprendo la via al confronto costruttivo tra giudici nazionali e Corte EDU sul senso da attribuire ai diritti dell'uomo, ma si rivela confacente rispetto alle modalità organizzative del giudice di Strasburgo. Esso infatti si articola per sezioni, ammette l'opinione dissenziente, ingloba un meccanismo idoneo a risolvere un contrasto interno di giurisprudenza, attraverso la rimessione alla Grande Camera. È perciò la stessa CEDU a postulare il carattere progressivo della formazione del diritto giurisprudenziale, incentivando il dialogo fino a quando la forza degli argomenti non abbia condotto definitivamente ad imboccare una strada, anziché un'altra. Né tale prospettiva si esaurisce nel rapporto dialettico tra i componenti della Corte di Strasburgo, venendo invece a coinvolgere idealmente tutti i giudici che devono applicare la CEDU, ivi compresa la Corte costituzionale. [...] Questo tratto conferma un'opzione di favore per l'iniziale confronto fondato sull'argomentare, in un'ottica di cooperazione e di dialogo tra le Corti, piuttosto che per l'imposizione verticistica di una linea interpretativa su questioni di principio che non hanno ancora trovato un assetto giurisprudenziale consolidato e sono perciò di dubbia risoluzione da parte dei giudici nazionali. La nozione stessa di giurisprudenza consolidata trova riconoscimento nell'art. 28 della CEDU, a riprova che, anche nell'ambito di quest'ultima, si ammette che lo spessore di persuasività delle pronunce sia soggetto a sfumature di grado, fino a quando non emerga un «*well-established case-law*» che «*normally means case-law which has been consistently applied by a Chamber*», salvo il caso eccezionale su questione di principio, «*particularly when the Grand Chamber has rendered it*» (così le spiegazioni all'art. 8 del Protocollo n. 14, che ha modificato l'art. 28 della CEDU)”.

⁵ La Corte Costituzionale ha individuato taluni “indici idonei ad orientare il giudice nazionale nel suo percorso di discernimento” funzionale a comprendere se la pronuncia della Corte E.D.U. rilevante nel caso di specie possa qualificarsi un orientamento consolidato: “la creatività del principio affermato, rispetto al solco tradizionale della giurisprudenza europea; gli eventuali punti di distinguo, o persino di contrasto, nei confronti di altre pronunce della Corte di Strasburgo; la ricorrenza di opinioni dissenzienti, specie se alimentate da robuste deduzioni; la circostanza che quanto deciso promana da una sezione semplice, e non ha ricevuto l'avallo della Grande Camera; il dubbio che, nel caso di specie, il giudice europeo non sia stato posto in condizione di apprezzare i tratti peculiari dell'ordinamento giuridico nazionale, estendendovi criteri di giudizio elaborati nei confronti di altri Stati aderenti che, alla luce di quei tratti, si mostrano invece poco confacenti al caso italiano”; ed ha puntualizzato, come in parte anticipato nel testo, che “*quando tutti, o alcuni di questi indizi si*

- e, in tal caso, il giudice nazionale potrà “interrogarsi sulla compatibilità della norma convenzionale con la Costituzione” e potrà rendere un’interpretazione costituzionalmente orientata senza sollevare questione di legittimità costituzionale (ivi).

Occorre, allora, anzitutto verificare se la richiamata pronuncia della Corte di Strasburgo possa considerarsi un precedente consolidato.

Ebbene, ritiene il Tribunale, facendo applicazione dei principi posti dalla Consulta e appena sopra riportati, che – quantunque sia stata resa dalla Grande Camera – la detta sentenza non possa qualificarsi in tal senso.

Invero, come già osservato in giurisprudenza (cfr. Tribunale di Milano – Sezione Misure di Prevenzione, decreto del 7 marzo 2017), tale conclusione deve trarsi da più di un dato, ossia:

a. dalla circostanza che la medesima Corte E.D.U. non avesse in precedenza affrontato specificamente il tema della prevedibilità delle disposizioni della L. 1423/1956 (cfr. quanto da essa osservato ai parr. 114 e 115 della sentenza) ed anzi avesse considerato conforme alla Carta E.D.U. la normativa italiana in materia di misure di prevenzione, limitandosi a fondare le ritenute violazioni della Convenzione nell’applicazione concreta delle misure di prevenzione personali e non nei precetti che le regolano (cfr., *ex plurimis*, le sentenze, 6 gennaio 1980, Guzzardi, 22 febbraio 1986, Ciulla; 22 aprile 1994, Raimondo; 6 aprile 2000, Labita, 8 ottobre 2013, Monno);

b. dalle peculiarità che, nel caso sottoposto al giudizio della Corte, avevano condotto all’applicazione della misura personale a DE TOMMASO Angelo, ossia la circostanza che il Giudice di prime cure (la cui decisione è poi stata riformata all’esito dell’appello interposto dal sorvegliato), avesse basato la propria decisione sulle tendenze criminali da lui manifestate, senza attribuirgli alcuno specifico comportamento o attività criminale, nonché su elementi relativi a un suo omonimo (secondo quanto rimarcato nel par. 118 della sentenza della Corte E.D.U. in discorso);

c. dal fatto che, nella specie, sia stata censurata la normativa posta dall’abrogata legge L. 1423/1956.

Con riguardo a quanto sopra indicato *sub b.* e *c.*, deve osservarsi che – come più volte affermato dalla giurisprudenza – in materia di misure di prevenzione, “trattandosi [...] di applicare in via giurisdizionale misure tese a delimitare la fruibilità di diritti della persona costituzionalmente garantiti, o ad incidere

manifestano, secondo un giudizio che non può prescindere dalle peculiarità di ogni singola vicenda [corsivo aggiunto], non vi è alcuna ragione che obblighi il giudice comune a condividere la linea interpretativa adottata dalla Corte E.D.U.” (ivi).

pesantemente e in via definitiva sul diritto di proprietà (si veda quanto affermato da Corte Cost. n. 93 del 2010)” occorre applicare “il generale principio di tassatività e determinatezza della descrizione normativa dei comportamenti presi in considerazione come 'fonte giustificatrice' di dette limitazioni”; con la conseguenza che la valutazione del giudice si fonda, in primo luogo, su una “ineliminabile componente «ricostruttiva» [...], tesa a rappresentare l'apprezzamento di «fatti» idonei (o meno) a garantire l'iscrizione del soggetto proposto in una delle categorie tipizzate” oggi poste dal D. Lgs. 159/2011, di tal che “il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione [...] viene ritenuto «pericoloso» o «non pericoloso» in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad «indice rivelatore» della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza delle citate disposizioni di legge che «qualificano» le diverse categorie di pericolosità” (cfr. Cass., I, 24 marzo 2015, n. 31209, Rv. 264320; cfr. pure *Id.*, I, 11 febbraio 2014, n. 23641, Rv. 260104)⁶.

Inoltre, la Suprema Corte:

- ha rimarcato come la legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 1, comma 3 – recante, tra l'altro, la delega al Governo in materia di normativa antimafia, in forza della quale è stato emanato il D. Lgs. 159/2011 – abbia esplicitamente posto al Legislatore delegato, quale criterio direttivo alla stregua del quale riordinare la materia, la definizione “in maniera organica [del]la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione” (oltre alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto per le misure personali; cfr. le pronunce ultt. citt.)⁷;

⁶ Anche secondo tale ultima sentenza “il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione” contempla “una prima fase di tipo «constatativo» rapportata alla importazione di dati cognitivi idonei a rappresentare l'avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta – in passato – dal soggetto proposto (tra cui, ovviamente, ben possono rientrare i pregiudizi penali derivanti dall'accertamento di fatti costituenti reato) cui si unisce una seconda fase di tipo essenzialmente prognostico, per sua natura alimentata dai risultati della prima, tesa a qualificare come «probabile» il ripetersi di condotte antisociali, inquadrare nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge. L'esistenza di tale duplice profilo consente – anche in chiave di rispetto dei valori costituzionali di tutela dell'individuo – di adottare le limitazioni alla sfera di libertà del soggetto raggiunto da tale prognosi” (Cass. n. 23641/2014, cit.). Pure in essa il Giudice di legittimità è esplicita nell'evidenziare che: “il giudizio di prevenzione [...] si alimenta in primis dall'apprezzamento di «fatti» storicamente apprezzabili e costituenti a loro volta "indicatori" della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge (la parte constatativa e dunque ricostruttiva del giudizio)” (ivi).

⁷ La Suprema Corte ha pure rilevato che l'esegesi riportata nel testo “rappresenta l'approdo inevitabile della fisionomia costituzionale assunta da tale versante della giurisdizione a seguito di numerose decisioni della Corte Costituzionale” (Cass., n. 31209/2015 e *Id.*, n. 23641/2014, citt., cui si rimanda per l'espresso richiamo gli arresti della Consulta).

- e ha sottolineato come non vi sia, pertanto, “dubbio alcuno [...] circa la volontà espressa dal legislatore delegante del 2010”, “con norma ricognitiva di un preciso filone giurisprudenziale espresso da tempo” dalla medesima Corte regolatrice, “di rimarcare – al di là del mero inquadramento criminologico del soggetto – la necessità di un autonomo giudizio di pericolosità soggettiva”, da fondarsi sui richiamati elementi di fatto, quale presupposto “legittimante l'applicazione della misura” (ivi).

Se, allora, si leggono le vigenti disposizioni relative alle categorie dei soggetti passibili di misura di prevenzione secondo i sopra indicati parametri ermeneutici, i quali non possono dirsi in contrasto con i principi espressi dalla stessa Corte di Strasburgo, ne deriva che la recentissima sentenza già menzionata – pur avendo ad oggetto un corpo normativo rispetto al quale l'oggi vigente D. Lgs. 159/2011 si pone *in parte qua* in continuità (ivi) – non può considerarsi un precedente di cui in questa sede si ha l'obbligo di tenere conto nella parte in cui afferma il contrasto con la Carta E.D.U. delle norme da applicare nella specie, non ravvisandosi pertanto, nell'opinione del Tribunale, un contrasto di queste ultime con la Costituzione (cfr. pure Tribunale di Milano – Sezione Misure di Prevenzione, decreto del 7 marzo 2017, cit.).

In tal senso depone pure il fatto che la Corte E.D.U., con la stessa pronuncia, abbia censurato la normativa interna per quel che attiene alla prescrizione di “non dare ragione di sospetti”, già posta dall'art. 3, comma 5, L. 1423/1956 ma oggi non più contemplata dall'art. 8 D. Lgs. 159/2011 proprio in conformità alla volontà del Legislatore sopra illustrata (sulla quale, per quel che importa nella specie, si tornerà *infra*).

Per lo stesso ordine di ragioni, ad avviso del Collegio, non può ravvisarsi un contrasto con i principi della Carta E.D.U., e dunque con la Costituzione, nelle prescrizioni che, a mente dell'art. 8 D. Lgs. 159/2011, devono imporsi al sorvegliato e, segnatamente, quella di “vivere onestamente, di rispettare le leggi” e “di non partecipare a pubbliche riunioni”, le quali sono state pure censurate dalla sentenza in parola rispettivamente in quanto costituirebbero un riferimento indeterminato all'intero sistema normativo italiano (senza chiarire quali siano le specifiche norme la cui non osservanza rappresenterebbe un ulteriore indicatore del fatto che il sorvegliato costituisca un pericolo per la società) e perché l'assoluto divieto di partecipare alle pubbliche riunioni sarebbe privo di qualsivoglia limite spaziale o temporale, il che lascerebbe la limitazione di tale libertà fondamentale interamente alla discrezionalità del giudice (cfr. parr. 122 e 123 della sentenza).

Quanto alla prima prescrizione – sulla scorta di quanto sopra rilevato – va da sé che solo specifici fatti (quali, anzitutto, le condotte penalmente rilevanti, la cui ricorrenza il giudice della prevenzione può apprezzare in autonomia e pure in via

incidentale nei termini esposti al superiore punto I.) che siano dimostrativi di una pericolosità sociale del proposto ne potranno costituire una violazione rilevante (oltre che in sede penale *ex art. 75 D. Lgs. 159/2011*⁸) anche al fine della prima applicazione della misura o della sua applicazione con modalità più gravose, non potendo invece ai medesimi fini valorizzarsi violazioni di norme per nulla idonee a una prognosi in tal senso (come, ad esempio, il mancato adempimento delle proprie obbligazioni o le violazioni amministrative che non esprimono punto una pericolosità nel senso proprio delle misure di prevenzione⁹).

Ragion per cui nella vigente normativa – come testé interpretata – non può ravvisarsi alcun contrasto rispetto ai principi posti, a tutela della libertà di circolazione dell'individuo, dalla Carta E.D.U. né, di conseguenza, alcuna incompatibilità con le garanzie costituzionali¹⁰.

Quanto al divieto di partecipare a pubbliche riunioni, occorre premettere che – come ha chiarito la Corte costituzionale – le prescrizioni da imporsi al sorvegliato

⁸ È il caso di sottolineare come, limitando per quel che qui rileva l'indagine alla giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione alle ipotesi (una contravvenzionale, l'altra delittuosa) contemplate dall'art. 75 del detto decreto, e dunque commesse successivamente all'entrata in vigore del nuovo corpo normativo, i precedenti di legittimità abbiano ad oggetto – per quel che attiene all'obbligo di vivere onestamente e rispettare le leggi – condotte che di per sé costituiscono violazione della legge penale anche ad altro titolo: cfr., *ex plurimis*, Cass., VII, 9 febbraio 2017, ord. n. 15015; *Id.*, VIII, 12 gennaio 2017, n. 13741; *Id.*, I, 10 giugno 2016, n. 1086, Rv. 268839; *Id.*, VI, 17 marzo 2016, n. 13427, Rv. 267214; *Id.*, I, 24 giugno 2014, n. 32787, Rv. 261429; *Id.*, I, 2 aprile 2014, n. 17728, Rv. 259735; *Id.*, II, 27 marzo 2012, n. 27022, Rv. 253410); e ciò suffraga l'interpretazione della prescrizione resa nel testo, se si considera pure che non vi è dubbio che la fattispecie incriminatrice *de qua* sia posta a tutela dell'ordine pubblico (Cass., VII, 17 maggio 2016 – 20 marzo 2017, ord. n. 13257), ragion per cui l'offesa al bene giuridico protetto deve postulare un fatto che, per l'appunto, lo leda o lo ponga in pericolo.

Piuttosto, la Suprema Corte ha pure ritenuto che “non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti di chi sia stato risottoposto a misura di prevenzione, dopo aver trascorso un consistente periodo di detenzione, senza che nei suoi confronti si sia proceduto ad un'effettiva rivalutazione dell'attualità e persistenza della sua pericolosità sociale al momento della risottoposizione” (Cass., V, 13 giugno 2016, n. 33345, Rv. 268046; cfr. pure *Id.*, I, 5 dicembre 2014 – 17 febbraio 2015, n. 6878, Rv. 262311).

⁹ In effetti, la Consulta ha rimarcato che la prescrizione di “rispettare le leggi”, deve riferirsi “al dovere, imposto al prevenuto, di rispettare tutte le norme a contenuto precettivo, che impongano cioè di tenere o non tenere una certa condotta”, ma ha puntualizzato che nel novero di tali norme rientra, oltre alle norme penali, “qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia ulteriore indice della già accertata pericolosità sociale”, senza che possa *confondersi* la portata generale del precetto con la genericità del suo contenuto (Corte costituzionale, sent. n. 282/2010).

¹⁰ Non vi è, allora, ragione – a proposito della compatibilità costituzionale della prescrizione in discorso – per discostarsi da quanto la Consulta ha ritenuto nella citata sentenza n. 282/2010, nella quale, oltre a quanto riportato nella nt. precedente a proposito della prescrizione di rispettare le leggi, ha rilevato che “il dettato di «vivere onestamente» impone al sorvegliato “di adeguare la propria condotta ad un sistema di vita conforme al complesso delle [...] prescrizioni” a lui imposte, così concretizzandosi e individualizzandosi.

speciale sono finalizzate a prevenire il pericolo che si verifichino fatti illeciti (e ciò a tutela dell'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti sociali) e sono funzionali a consentire l'esercizio di adeguati controlli da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza (Corte cost. n. 282/2010, cit.). In tale ottica deve, ovviamente, vagliarsi il divieto in discorso.

Ritiene il Tribunale – come di recente già condivisibilmente rilevato in giurisprudenza (cfr. Tribunale di Milano, decreto del 7 marzo 2017, cit.) – che il contenuto della prescrizione *de qua* possa essere chiarito in via interpretativa, in pieno ossequio al dettato costituzionale, di guisa che esso di certo non possa dirsi generico e rimesso alla discrezionalità del giudice. A tal fine si impone il rimando agli artt. 17 Cost. e 18 t.u.l.p.s. – quest'ultimo nel testo vigente a seguito dell'intervento della Corte costituzionale che l'ha reso conforme al dettato della Carta fondamentale (cfr. in particolare, la sentenza n. 27/1958) – dal cui combinato disposto si trae che le riunioni in luogo aperto al pubblico, purché si svolgano pacificamente e senz'armi (art. 17, comma 1, Cost.), non richiedono alcun preavviso all'Autorità (art. 17, comma 2, Cost.), laddove l'obbligo del preavviso – dettato dall'art. 18 t.u.l.p.s. – sussiste per le riunioni in luogo pubblico (art. 17, comma 3, Cost.), che possono essere vietate negli specifici casi previsti in ossequio alla norma costituzionale ult. citata (cfr. già Cass., I, 28 aprile 1994, n. 6812, Rv. 198117).

Ne discende che:

- la prescrizione in parola deve essere riferita – oltre che alle riunioni non tutelate dalla Costituzione, in quanto non pacifiche e con armi – soltanto alla partecipazione del sorvegliato a quelle che richiedano un preavviso all'Autorità;
- con la conseguenza che neppure tale prescrizione – il cui *tempus* è delimitato dalla durata della stessa misura personale imposta al prevenuto – può dirsi generica e, pertanto, incompatibile con la Carta E.D.U. e con la Costituzione.

Ad avviso del Collegio, al fine della sopraesposta specificazione in via ermeneutica della prescrizione, non occorre alcuna indicazione in dispositivo, atteso che – senza sollevare questione di legittimità costituzionale, di cui tuttavia nella specie, proprio per la detta esegesi, non si ravvisano i presupposti – non può che riprodursi il disposto di legge (“non partecipare a pubbliche riunioni”; cfr. art. 8, comma 4, D. Lgs. 159/2011), la cui concreta ed effettiva portata precettiva è chiarita però dalla presente parte motiva.

Occorre, perciò, in questa sede – in cui si dispone la maggior durata di una misura già imposta – modificare le prescrizioni dettate con il decreto che l'ha applicata:

- eliminando la prescrizione di non dare ragione a sospetti, non più contemplata dalla legge;

- e aggiungendo la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni, la cui portata precettiva deve intendersi nei termini sopra chiariti.

P.Q.M.

visto l'art. 11 D.Lgs. 159/2011,

dispone l'aumento di anno uno della durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, già applicata a **TIZIO**, sopra generalizzato, con il decreto reso da questo Tribunale in data in data 2 luglio 2013, ferme le prescrizioni con esso imposte, ad eccezione di quella di non dare ragione a sospetti la quale è revocata, e con l'ulteriore prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni;

visto l'art. 32 D.Lgs. 159/2011,

ordina la confisca della cauzione di Euro 250,00, imposta al TIZIO con il decreto reso da questo Tribunale in data in data 2 luglio 2013.

Manda alla Cancelleria gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Palermo, 28 marzo 2017

Il Presidente

Luigi Petrucci

Il Giudice estensore

Giovanni Francolini